

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS n. 50/2016, SUDDIVISO IN 8, LOTTI RELATIVO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PER LA DURATA MASSIMA DI QUATTRO ANNI. LOTTO n. ** CIG *******

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), codice fiscale n. 92111430283 e partita IVA n. 03382700288, di seguito denominata anche "Agenzia", con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, rappresentata da, nato a il, in qualità di Commissario Straordinario, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12 gennaio 2021, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia;

E

La Società....., con sede incodice fiscale e partita IVA n., iscritta alla Camera di Commercio di al n., di seguito denominata "Società", nella persona del Sig....., nato a, il, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO:

-che con Decreto del Commissario Straordinario n. del.....è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in 8

lotti, relativo ai servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad ARPAV, per la durata massima di quattro anni, mediante utilizzo della piattaforma telematica ASP (Application Service Provider), concessa a titolo gratuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.A.;

-che con Decreto del Commissario Straordinario n..... del l'Accordo Quadro relativo al lotto n. denominato ".....", del valore complessivo di €..... è stato aggiudicato alla società..... con sede legale in

-che a seguito dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di legge nei confronti della società, l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;

-che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il D.U.V.R.I., trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante e non sussistono rischi da interferenze e quindi i costi della sicurezza sono pari a zero Euro;

-che ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, non trova applicazione;

-che la società ha rimborsato ad ARPAV le spese per la pubblicazione per la quota corrispondente al lotto di partecipazione;

-che all'atto dell'offerta la Società ha dichiarato di /di non voler procedere al subappalto;

-che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARPAV nei confronti della Società, in quanto il presente atto definisce nel dettaglio le condizioni dei servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli che saranno ordinati, a seconda delle esigenze, di volta in volta dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia, identificato dal lotto di riferimento mediante i singoli contratti

attativi (ordini/contratto).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 relativo ai servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad ARPAV. per la durata massima di quattro anni, relativa al lotto n. denominato ".....", alle condizioni di cui al Capitolato speciale di appalto (di seguito brevemente indicato "CSA" (allegato al presente contratto), nonché del dettaglio dell'offerta economica di gara (agli atti del procedimento di ARPAV.).

La Società dichiara di conoscere ed accettare e conoscere il CSA.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, la Società si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) richiesti dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia identificato del lotto di riferimento, fino all'importo massimo previsto o fino al termine di validità e alle condizioni di cui al CSA ai prezzi dell'offerta economica presentata in sede di gara per la conclusione dell'Accordo Quadro. Per quanto concerne il costo orario della manodopera riconosciuto alla Società, potrà annualmente essere soggetto a revisione, su richiesta motivata e documentata da parte della Società, in caso di incremento del costo del lavoro dovuto all'aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento.

La revisione riconosciuta a seguito di apposita istruttoria condotta dall'Agenzia per la relativa approvazione. Solo a seguito della formale autorizzazione da parte di ARPAV il costo orario potrà essere ufficialmente applicabile dalla Società.

Gli ordini/contratto attuativi relativi ai singoli servizi, che saranno affidati dalle strutture di ciascun Dipartimento Provinciale dell'Agenzia, recheranno "CIG derivati" dal "CIG padre" dell'Accordo Quadro, che dovranno essere riportati in sede di

fatturazione.

ART. 2 – MODALITA' DI ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le modalità dell'emissione degli ordini/contratto attuativi, i termini di fatturazione e di pagamento sono regolati dagli artt. 1.1 e 5 del CSA.

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa Società si obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED OPZIONI

Il presente contratto in forma di Accordo Quadro ha la durata massima di 4 anni o validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale previsto per il lotto in oggetto e ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In caso di aumento del fabbisogno di ARPAV, il valore massimo stimato per il Lotto oggetto del presente contratto, potrà essere aumentato fino al limite del 20%, ex art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – PENALITA'

La Società è soggetta al pagamento di penali nei casi previsti dall'art. 3 del CSA.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le inadempienze alle prescrizioni contrattuali che comportano la risoluzione di diritto

del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ. (clausola ex art. 1341 c.c.): sono indicate nell'art. 8.1 del CSA.

ART. 6 – CAUSE DI RECESSO

Salve le ipotesi previste in altri articoli del presente CSA, ARPAV può recedere dal contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 8 del CSA.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha prestato idonea garanzia dell'importo di Euro ***** (in lettere*****), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Agenzia mediante polizza fideiussoria n. ***** emessa da*****, con sede legale in *****. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'Accordo Quadro e verrà svincolata con le modalità previste all'art. 6 del CSA.

ART. 8 - SUBAPPALTO

La Società dichiara di avvalersi/ di non avvalersi del subappalto per l'esecuzione di alcuni servizi di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. La percentuale subappaltabile del servizio è pari al ___% (fino al 40%) dell'importo complessivo del contratto. La Società, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, si impegna a presentare all'Agenzia la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – CONTRATTO - SPESE

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale. La stipula dei singoli contratti attuativi è da intendersi effettuata mediante emissione di singoli ordinativi che fanno fede di contratto (ordini/contratto).

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto sono a carico della Società.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAV e la Società, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Padova.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio:

-al Disciplinare di gara;

-alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.lgs. n. 50/2016

-alle disposizioni del Codice civile in materia.

Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi di legge.

Per ARPAV: Il Commissario Straordinario Dott. Luca Marchesi

Per *****: Il Legale Rappresentante (o altro) *****